



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, ORELLANA, MONTEVECCHI, SERRA,
AIROLA, MORRA, BATTISTI e TOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
in materia di finanziamento degli enti di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il riordino degli enti di ricerca prevede, all'articolo 4, comma 2, a decorrere dall'anno 2011, la destinazione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per il finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Tale previsione – originariamente con l'intento di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti – ha introdotto una distorsione gravissima nel sistema della ricerca, di duplice natura.

In primis, le risorse per i progetti premiali non sono aggiuntivi, ma vengono sottratte al FOE, causando dunque una contrazione delle disponibilità ordinarie degli enti, alle quali gli stessi sono costretti a rispondere tagliando le spese comprimibili, come quelle sul funzionamento o sulle nuove assunzioni.

In secondo luogo, i progetti premiali vengono selezionati sulla base di una commissione di nomina ministeriale ledendo così l'autonomia gestionale che gli enti pubblici di ricerca dovrebbero avere delle proprie risorse, senza peraltro prevedere degli specifici meccanismi *ex-post*.

A tutto questo si aggiunge il fatto che le procedure di selezione dei progetti così con-

cepiti hanno subito sinora dei ritardi ingenti, al punto che le risorse sottratte in sede di riparto del FOE dell'anno 2012 non sono ancora state allocate. Il fallimento, dunque, di questa operazione di accantonamento di fondi è evidente.

Con il presente disegno di legge, anche nell'ottica di voler salvaguardare la ricerca e migliorare l'efficacia nell'utilizzo delle risorse, si stabilisce che vengano diversamente gestiti e finanziati i progetti di eccellenza.

La quota di accantonamento originaria del 7 per cento, viene riassorbita interamente nel fondo ordinario degli enti di ricerca. Nello stesso tempo, si prescrive che una quota di almeno il 2 per cento delle assegnazioni ordinarie sia destinata a progetti di interesse nazionale degli enti, con un giusto bilanciamento fra ricerca di base e ricerca applicata.

I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento di tali progetti sono individuati dagli stessi enti che avranno modo di valorizzare alcuni aspetti specifici della ricerca, nell'ambito dei propri Piani triennali di attività e del Piano nazionale della ricerca.

Nel medesimo tempo l'Agenzia nazionale di valutazione nell'università e della ricerca (ANVUR) è chiamata a monitorarne e valutarne *ex-post* la qualità dei risultati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2013, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina almeno il 2 per cento delle risorse ad esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di rilevante interesse nazionale, in linea con i rispettivi Piani triennali di attività e con il Programma nazionale della ricerca, con un giusto bilanciamento fra ricerca di base ed applicata.

2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

